

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD"
Sede Legale: P.le Cineli, 4 – 61121 Pesaro

**FORNITURA, IN CONTO DEPOSITO,
DI "PROTESI MAMMARIE"**

**Schema di CONTRATTO ESTIMATORIO
APPENDICE "A" AL CONTRATTO**

PREMESSO CHE

Con Determina del Direttore Generale n° ____/DG del _____ è stata indetta la procedura di gara per la fornitura di Protesi Mammarie per la UOC Senologia dell'AORMN;

Con Determina n° ____DG del _____, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di gara e disposta l'aggiudicazione definitiva della fornitura di Protesi Mammarie a favore della Ditta _____ da effettuarsi con le modalità del conto deposito (contratto estimatorio art. 1556 cc)

TRA

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", in seguito, per brevità, indicata come "Amministrazione", con sede legale in Pesaro, P.le Cinelli, Codice fiscale e Partita I.V.A. 02432930416 rappresentata da Dott.ssa Maria Capalbo, che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa Azienda

E

La _____, con sede legale a _____, Partita IVA _____ rappresentata, in qualità di amministratore delegato, dal Sig. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente a _____ in Via _____, in seguito denominata "appaltatore".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito (art. 1556 c.c.), da parte dell'appaltatore alla Amministrazione dei dispositivi individuati dettagliatamente per tipologia/quantità/prezzo nell'allegato elenco (Allegato "A1") che forma parte integrante del presente contratto.

La Amministrazione si obbliga a pagare all' Appaltatore i materiali impiantati e a restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.

Articolo 2 - Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal _____ e scadrà unitamente all'accordo quadro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 dello stesso.

Articolo 3 - Individuazione dei soggetti Responsabili del Conto Deposito (R.F. – R.U.)

La Amministrazione individua:

- nel referente _____ (per brevità: R.F.) il responsabile della gestione documentale del conto deposito, ovvero colui che sarà incaricato per la presa in carico/controllo quantitativo del materiale pervenuto e consegna dello stesso al personale individuato della UOC _____;
- nella referente _____ (per brevità R.U.) il responsabile della presa in carico definitiva e controllo qualitativo, della custodia dei dispositivi nel magazzino della UOC _____, della gestione della movimentazione del materiale (Art. 4-5), della gestione delle scorte secondo il metodo FEFO e della consegna alla scadenza del contratto dei dispositivi all'appaltatore.

I soggetti individuati quali Responsabili della gestione del conto deposito sono:

R.F: _____

R.U.: _____

Articolo 4 - Costituzione del conto deposito

Il Conto Deposito verrà istituito presso la UOC Senologia dopo il recepimento ed il controllo dei dispositivi da parte del R.F.

Entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore si obbliga a consegnare in conto deposito al R.F. il materiale nelle quantità e qualità definite nell'allegato tecnico.

L'Appaltatore provvede ad emettere, per ogni tipologia di dispositivo sterile, documento di trasporto dettagliato in triplice copia, uno per ogni dispositivo, con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto dell'appaltatore, il numero di lotto di riferimento, l'eventuale numero di matricola di ciascun dispositivo, la scadenza;

I dispositivi verranno registrati nella procedura informatica di Magazzino di Farmacia a cura del R.F.

Il R.F. con la sottoscrizione della documentazione di consegna, dà atto che i dispositivi ricevuti sono corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli richiesti; tale sottoscrizione tuttavia non esonera l'appaltatore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma che vengano accertati al momento dell'impiego.

L'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori della Amministrazione o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento, entro 24 ore dalla richiesta inoltrata dal R.F., senza oneri a carico della Amministrazione.

L' Appaltatore si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.

Articolo 5 - Impianto e ripristino dei materiali

All'atto dell'impianto del dispositivo, l'utilizzatore è responsabile dell'apposizione dell'etichetta del prodotto, o in mancanza di questa, di trascrivere il codice del prodotto utilizzato nella scheda dell'atto chirurgico o cartella clinica del paziente.

L'infermiere di sala è responsabile dello scarico dei materiali impiantati in scheda paziente e della consegna di questa e del materiale non impiantato al R.U. Tali operazioni dovranno avvenire al termine dell'intervento.

Entro 24 ore dall'impianto del materiale sterile, il R.U. provvederà a scaricare contabilmente il bene dalla procedura contabile, al fine di trasmettere, entro 48 ore, la lettera di reintegro/ordine all'appaltatore, il quale dovrà provvedere entro le 48 ore successive al reintegro dei dispositivi utilizzati, salvo dichiarazione di urgenza, in questo caso il reintegro deve avvenire entro le 12 ore successive dalla richiesta.

È fatto divieto all'appaltatore emettere fattura o procedere al reintegro in assenza dell'ordine.

Articolo 6 - Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali

In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte dell'appaltatore, il R.U. ne autorizzerà l'accesso.

L'eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dall'appaltatore e dal R.U. controllando la documentazione in possesso alla Amministrazione, individuando le eventuali cause dell'incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del problema entro il termine di 5 giorni.

Articolo 7 - Ordinativi e fatturazioni

Solo con l'emissione dell'ordinativo dei dispositivi utilizzati, la Amministrazione si obbliga a pagare il prezzo all'appaltatore.

L'ordine recherà il dettaglio del materiale impiantato/utilizzato, tali informazioni dovranno inoltre essere riportate nella relativa fattura che dovrà far riferimento all'ordinativo

Articolo 8 - Custodia dei beni

La Amministrazione si impegna attraverso i soggetti responsabili del conto deposito a:

- provvedere ad una adeguata custodia, sorveglianza e manutenzione del materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite, dall'appaltatore e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l'uso per cui sono progettati;
- impiantare i materiali forniti secondo il metodo F.E.F.O. (First Expired First Out) si utilizzano prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina;
- informare immediatamente il fornitore di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene.

Articolo 9 - Responsabilità

La Amministrazione che ha ricevuto i dispositivi non è liberata dall'obbligo di pagarne il prezzo se la restituzione degli stessi nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. (art. 1557 c.c.).

Articolo 10 - Disponibilità dei beni

L'appaltatore non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che la Amministrazione non provveda ad effettuarne la restituzione, il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata del R.U.

L'appaltatore per proprie esigenze, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà prelevare temporaneamente dei dispositivi per poi garantirne il reintegro entro il termine concordato con il Direttore dell'esecuzione del contratto in sede di autorizzazione.

L'effetto traslativo della proprietà in capo alla Amministrazione della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all'utilizzo del bene.

Articolo 11 - Difetti ed imperfezioni

La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte del R.F. non esonera l'appaltatore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori della Amministrazione o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell'intervento, entro 24 ore dalla richiesta, senza oneri a carico della Amministrazione.

Articolo 11 – Sostituzione – ampliamento dei prodotti

Nel caso in cui un prodotto esca di produzione, sostituzione per aggiornamento tecnologico, o in caso di temporanea indisponibilità, previa autorizzazione della Amministrazione, l'appaltatore potrà procedere alla sostituzione dei prodotti in c/deposito con prodotti di pari funzionalità alle stesse condizioni economiche.

Nel caso in cui nel corso dell'appalto, il responsabile dell'esecuzione, ravvisi la necessità di integrare la fornitura in c/deposito con un dispositivo aggiudicato e non ricompreso inizialmente nell'allegato 1, l'appaltatore sarà tenuto a fornire tale dispositivo in c/deposito.

A seguito delle modifiche sopra indicate verrà integrato/modificato l'elenco allegato di cui l'Art.1 che pertanto diventa appendice dello stesso, copia del nuovo allegato verrà trasmesso dal RUP all'appaltatore.

Articolo 13 - Tracciabilità dei materiali - Recall

L'appaltatore si impegna a fornire con sollecitudine le informazioni (codice, numero di serie del dispositivo, ecc.....) che, interfacciate con quelle della Amministrazione, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato un dispositivo oggetto di recall.

L'appaltatore in ogni caso garantisce il pieno rispetto del sistema di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 46/1997 art. 9 e comunque secondo vigente normativa.

Articolo 14 – Ritiro dei materiali al termine del contratto

Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, l'appaltatore, previo accordo con l' R.U. dovrà provvedere al ritiro dei prodotti non utilizzati. Sarà redatto a cura dell'appaltatore, del Direttore dell' esecuzione del contratto R.U. apposito verbale attestante il buono stato degli stessi unitamente alla bolla di reso sulla quale saranno dettagliati i dispositivi e le relative quantità.

Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico dell'appaltatore.

Articolo 15 – Disciplina specifica conto deposito per Accordo Quadro

Si applica l'art. 5 del Capitolato speciale dell'Accordo Quadro.

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. 3 pagine.

Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto.

**Per l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Marche Nord" di Pesaro**

Il Direttore Amministrativo

L'appaltatore